

Ministero degli Affari Esteri

Messaggio

Mittente: D.G.P.C. – Uff. IV – Politiche I

Numero protocollo: MAE – Sede – D.G.P.C. – 267/P0026843

Data: 23 gennaio 2008

Oggetto: *Esami finali di Stato per l'anno sc. 2007-2008. Discipline oggetto della seconda prova scritta e modalità di costituzione delle commissioni negli esami finali di Stato.*

Destinatario:

- Ambasciata d'Italia: Addis Abeba – Asmara – Atene – Bogotà – Il Cairo – Lima – Santiago del Cile – Teheran – Tunisi;
- Consolato Generale d'Italia: Alessandria – Barcellona – Basilea – Buenos Aires – Caracas – Casablanca – Colonia – Istanbul – La Plata – Lagos – Losanna – Lugano – Madrid – New York – Parigi – San Paolo – Tripoli – Zurigo.
- Consolato d'Italia: Belo Horizonte – San Gallo

SINTESI: 1. Aspetti innovativi della legge 1/2007 e specificità per le scuole italiane all'estero – 2. Discipline affidate a commissari esterni e discipline oggetto della seconda prova scritta. – 3. Scelta dei commissari interni nelle scuole statali e paritarie. – 4. Lingua straniera e lingua locale. – 5. Adempimenti delle scuole

1.

Come già altre volte ricordato, con legge 11 gennaio 2007, n. 1, per gli esami finali di Stato si sono ripristinate le commissioni miste, con criteri alquanto simili a quelli già in vigore dal 1999 al 2001. Considerato che nel complesso la nuova legge ripristina situazioni definite con legge 10 dicembre 1997, n. 425, rimane vigente all'estero nel suo impianto complessivo il D. I. 2508 del 7 gennaio 1999. Tuttavia si ritiene opportuno richiamare qui l'attenzione sui seguenti punti innovativi della legge più recente, che vanno applicati anche per gli esami che si svolgono nelle scuole italiane all'estero, siano esse statali o non statali (paritarie: per queste ultime il requisito della parità deve essere posseduto alla data del 1° settembre 2007, in calendario boreale, e alla data del 1° marzo 2008, in calendario australe).

- a) Le commissioni risultano costituite di 3 membri interni, 3 membri esterni, un Presidente esterno (rimane esclusa l'ipotesi di commissioni costituite con un maggior numero di componenti, come già da art. 4 della citata legge del 1997).
- b) Sono ripristinati i giudizi di ammissione, e pertanto gli studenti interni non possono essere candidati alle prove di esame se sforniti di positivo giudizio di ammissione. Tuttavia, ancora per quest'anno la disciplina relativa ai debiti formativi non si applica ai fini delle valutazioni di esame finale di Stato (a riguardo si rinvia anche alla C. M. del M. P. I. del 17 gennaio 2007, n. 5).
- c) È consentita da parte della Commissione l'attribuzione della lode per quei candidati che abbiano riportato un punteggio massimo di 100 punti "puri", ossia ottenuto senza necessità di alcun punto integrativo concesso dalla Commissione fra i 5 a sua disposizione a tale scopo.

Per quanto più in particolare concerne le Commissioni insediate all'estero, tenuto conto che in quasi tutte le scuole secondarie di 2° grado ivi operanti funzionano più indirizzi di studio, e a volte con pochi studenti in ciascuno indirizzo, tali Commissioni svolgono i propri lavori in modo articolato, in modo che uno stesso membro – sia esso commissario interno, sia esso commissario esterno – possa svolgere le proprie funzioni per una o più “commissioni-classe”, fatta ovviamente salva la corretta e ordinata sequenza dei lavori per la correzione delle prove scritte, lo svolgimento delle prove orali e degli scrutini.

Si ricorda che nei licei quadriennali, e dunque nella stragrande maggioranza delle scuole italiane all'estero, non sono consentite abbreviazioni del corso di studio da parte dei candidati, né per merito né per servizio di leva.

2.

Si ricorda che con D. M. della P. I. n. 4 dell'8 gennaio 2008 sono state individuate le discipline oggetto di seconda prova scritta nei prossimi esami, nonché quelle affidate a commissari esterni. Considerato che la maggior parte delle scuole italiane all'estero osservano indirizzi di studio modificati sulla base di progetti sperimentali specifici e autorizzati, si indica più avanti, in allegata TABELLA A, il quadro completo inclusivo dei dati concernenti la seconda prova scritta e di quelli concernenti le discipline che si devono considerare assegnate a commissari esterni. L'allegata TABELLA A fa dunque parte integrante del presente Messaggio.

3.

Preso atto di quanto indicato ai precedenti punti, i consigli di classe, a seconda dei diversi indirizzi di studio, provvederanno ad individuare i commissari interni tra coloro che siano titolari di discipline diverse da quelle indicate in TABELLA A. Dovendosi garantire la presenza dei commissari (interni o esterni che siano) di prima e seconda prova scritta, i consigli di classe opereranno in modo che quando la prima prova scritta sia affidata ad un commissario esterno, la materia oggetto della seconda prova scritta venga affidata ad un commissario interno e viceversa (D. M. 17 gennaio 2007 [sic], n. 6, art. 2, c. 2).

Ferma rimanendo l'autonomia dei consigli di classe, e in perentorio rispetto dell'inserimento dei docenti responsabili della disciplina oggetto della prima e della seconda prova scritta, si raccomanda inoltre che nelle scuole statali la scelta dei commissari possa prioritariamente ricadere su docenti del contingente MAE (art. 639, del D. L. vo 16 aprile 1994, n. 297), e solo in via subordinata, e motivatamente, ammettere la designazione di personale supplente o contrattista.

Quanto alla lingua locale, per i soli studenti che chiedano di sostenere la prova orale in tale disciplina, essa non potrà che essere affidata a commissario interno, secondo il meccanismo già chiarito con telex ministeriale n. 267/3767 del 12 aprile 2001 (paragrafo 3.2: Prove di esame. Lingua e cultura locali).

Pertanto, tutte le scuole in cui si terranno esami finali di Stato in calendario boreale, comunicheranno a questo Ministero tempestivamente, e comunque entro e non oltre il 23 febbraio p. v., quali discipline avranno affidato ai rispettivi commissari interni.

Contestualmente sarà comunicato il numero dei candidati previsti, distinto tra:

- interni;
- esterni (privatisti) forniti di promozione all'ultima classe;
- esterni (privatisti) non forniti di promozione all'ultima classe.

4.

Per quanto riguarda gli istituti in cui la seconda prova scritta prevista è Lingua straniera, le scuole confermeranno quale sia la prima lingua straniera studiata, ossia quella su cui verterà la 2a prova scritta (ad esempio, inglese, o tedesco, francese, e via discorrendo). In nessun caso si può confondere lo statuto di Lingua straniera con quello di Lingua locale.

Nella circostanza in cui giungessero a esami finali di Stato nuovi indirizzi o classi oltre quelli già previsti in questo Messaggio, ovvero laddove si ritenesse di dover formulare eventuali osservazioni in merito all'attribuzione delle discipline, le scuole lo comunicheranno contestualmente all'Ufficio IV (Pol. Scol. sez. I) di questa Direzione Generale anticipando la trasmissione via fax (06-3691-2799). Analoga comunicazione esse daranno nel caso in cui un indirizzo non giungesse ad esame, contrariamente a quanto qui previsto.

Per i candidati – presso le sedi operanti in calendario boreale – che non avessero presentata domanda entro i termini stabiliti dal D.I. 2508 del 7 gennaio 1999, art. 3, comma 12, sarà possibile accettare deroghe previa istanza scritta e motivata a questo Ministero. In ogni caso le istanze tardive dovranno essere corredate di parere favorevole della Rappresentanza diplomatica o consolare competente.

Tutte le comunicazioni delle sedi scolastiche funzionanti in calendario boreale devono pervenire allo scrivente Ufficio entro e non oltre la data del 23 febbraio p. v., mentre quelle degli istituti funzionanti in calendario australe, per la sola designazione dei membri interni, devono pervenire entro il 19 aprile p. v. Le stesse devono essere redatte esclusivamente su apposita TABELLA B, di cui occorrerà compilare un foglio (cartaceo o elettronico) per ogni indirizzo di cui si chiede o prevede commissione di esame.

Alle istruzioni qui fornite si atterrano anche le scuole secondarie di II grado che fossero ancora fornite di vecchio riconoscimento legale. Esse sono costituite come sede di esame, a meno che non sopravvenga esplicita contraria direttiva da parte del Ministero della Pubblica Istruzione.

Si pregano le Rappresentanze diplomatiche e consolari in indirizzo di invitare le scuole italiane statali e non statali (paritarie, e in eventuale via residuale legalmente riconosciute) a comunicare a questo Ministero eventuali situazioni non previste dal presente messaggio o comunque a formulare eventuali indispensabili osservazioni entro e non oltre le date stabilite.

Vice Direttore Generale della Promozione Culturale: Min. Plen. Elio Menzione.